



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



ORDINANZA SINDACALE

Registro generale n. 21 del 25/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: REGOLAMENTAZIONE FLUSSI E CONTROLLO ACCESSO SPIAGGE LOC. SAN GIORGIO - INTERDIZIONE AL TRANSITO/ACCESSO AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI SPIAGGIA/MARE DEL VARCO TRA PINETA SAN GIORGIO E RISERVA STATALE DELLE SALINE

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020 con il quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale;

VISTO il D.L. n. 6 del 23.02.2020 – G.U. Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020 - convertito con modificazione con Legge n. 13 del 05.03.2020, - G.U. Serie Generale n. 61 del 09.03.2020 - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone alle Autorità competenti la possibilità di adottare ulteriori misure di contenimento per la gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da covid 19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

VISTI i provvedimenti governativi succedutesi nel corso dell'Emergenza sanitaria nazionale, tra i quali:

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare, l'art.1, del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica (omissis) 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- il DPCM 17 maggio 2020, relativi allegati, e Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA inoltre l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020 n.Z00041 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” – BURL n.64 del 15 maggio 2020, con la quale state dettate misure organizzative da applicare all'interno del territorio regionale;

RAVVISATO CHE:

- sulla base della situazione epidemiologica, quale attestata dagli atti sopra richiamati, e sulla scorta dello stato dell'istruttoria relativa alla definizione di adeguate misure precauzionali per l'esercizio in sicurezza delle diverse attività, risulta consentito disporre una ulteriore graduale ripresa delle attività sociali, motorie e produttive rispetto a quanto previsto con i precedenti

provvedimenti regionali e, in particolare, di quelle per le quali sono state definite le necessarie misure precauzionali, ovvero maggiormente compatibili con il necessario distanziamento interpersonale e l'attività all'aria aperta, mentre occorre differire la ripresa di ulteriori attività, nelle more della redazione delle indicate misure ovvero dell'ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica;

- con riferimento alle attività suscettibili di ripresa, risulta peraltro necessario assicurare l'osservanza, da parte di tutti gli operatori e degli utenti, delle misure di sicurezza necessarie ad evitare o ridurre il rischio di contagi, anche ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 17 maggio 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone come, "nelle medesime materie, sono emesse dal (...) dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente (...) al territorio comunale";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c. 5 a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), co. 1 sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19/05/2020;

RICHIAMATE le ordinanze sindacali ad oggi vigenti con le quali, nel recepire i provvedimenti nazionali e regionali al tempo vigenti, sono state dettate specifiche disposizioni al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire e contenere il rischio di possibile contagio, e nella fattispecie l'ordinanza sindacale n. 14 del 02.05.2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19: riapertura accesso litorale, parchi. Giardini pubblici e pinete, aree cani – ripresa attività sportive e motorie all'aperto in luoghi pubblici, svolte individualmente";

CONSIDERATA la situazione territoriale in prossimità del litorale sud del Comune di Tarquinia in località San Giorgio, relativamente alla fruibilità delle spiagge in prossimità della Riserva Statale delle "Saline di Tarquinia" e delle zone pinetate ivi presenti, che vede, in occasione dell'avvio della stagione estiva, l'incremento dei flussi turistici giornalieri per la fruizione delle spiagge;

VALUTATO

- che è necessario adottare il giusto bilanciamento tra il diritto alla fruibilità alle spiagge e, d'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della salute, mediante la regolamentazione nelle attuali misure di emergenza sanitaria dell'uso delle spiagge stesse;
- che, per il perseguimento del precedente obiettivo, è necessario prevedere una specifica gestione degli accessi al mare individuando in località San Giorgio, per i flussi veicolari e dei motoveicoli, l'asse viario della strada vicinale comunale n.46 San Giorgio, oggetto di precedenti interventi di sistemazione, nonché in corso di adeguamento nell'ambito delle azioni di messa in sicurezza per l'emergenza sanitaria COVID-19, così da assicurare l'efficace, corretta e controllata fruibilità giornaliera delle spiagge;

CONSIDERATO quindi che al fine di garantire l'efficacia della previsione di gestione degli accessi, è necessario prevenire usi impropri e/o privi di controllo/gestione dei flussi di accesso alle spiagge secondo criteri coerenti con la tutela del territorio come già indicati per la località in esame dalla Regione Lazio, nel corso di procedimento di Valutazione d'Incidenza di cui provvedimento Registro Ufficiale U.0095758 del 03.02.2020, nel quale sono state recepite le specifiche prescrizioni individuate dalla Riserva Naturale Statale "Saline di Tarquinia" (nota prot n.41/1-1 del 21.01.2020) nel quale "viene evidenziata la necessità di interdire l'accesso veicolare nella Pineta di san Giorgio, (*omissis*) sulla parte confinante la Riserva (lungo la sponda sinistra del Fosso Circondario) antistante la Pineta di San Giorgio (oggi oggetto del transito delle auto)";

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dal 29 maggio 2020 fino a nuove disposizioni:

1. che sia interdetto l'accesso degli autoveicoli e motoveicoli alla spiaggia e al mare antistante la Pineta di San Giorgio, sulla parte confinante la Riserva Statale delle Saline di Tarquinia (lungo la sponda sinistra del Fosso Circondario);
2. che, a tal fine, i Consorzi dei proprietari di tutti i terreni dei comprensori, edificabili e non, in località San Giorgio provvedano alla chiusura di tutti i varchi e/o passaggi che consentono direttamente o indirettamente il transito degli autoveicoli e

- motoveicoli per l'accesso alla spiaggia e al mare, tra la Riserva Statale delle Saline e l'area boscata della Pineta San Giorgio;
3. che la chiusura avvenga in corrispondenza dei perimetri dei comprensori edificabili e non, mediante recinzione (paletti e rete) e/o elementi di sbarramento (sbarre, staccionate o simili) tali da impedire l'attraversamento degli autoveicoli e motoveicoli delle aree che consentono l'accesso al mare, fatte salve le modalità di accesso dei proprietari ai propri fondi;
 4. che l'accesso pedonale sia possibile lungo la viabilità di previsione pubblica (comunemente conosciuta come "viale Etruria") e in attraversamento dei terreni di uso collettivo, confinanti con la Riserva Statale delle Saline, fino all'accesso al mare in corrispondenza della pineta di San Giorgio.

AVVERTE CHE

ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del Codice della Strada, nonché secondo i principi ed il procedimento di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Tarquinia.

Possono altresì essere applicate le sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. 29/87.

DISPONE INOLTRE CHE

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line della Città di Tarquinia, sul suo sito istituzionale ed inoltre trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le Forze dell'Ordine, ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio, ai Consorzi di San Giorgio ed all'Università Agraria di Tarquinia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

(Alessandro GIULIVI)

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625